



I termini relativi a persone che, nel presente Avviso di selezione, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

**AVVISO DI SELEZIONE PER LE COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE
DEGLI STUDENTI NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA PER L'ANNO 2021**

**SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
30 SETTEMBRE 2020 ORE 13:00**

Si emana l'Avviso di selezione per le collaborazioni studentesche a tempo parziale ex art. 11 D. Lgs. N. 68/2012 nelle **SEDI** di seguito elencate:

SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE	Numero collaborazioni
Verona zona Centro (Veronetta e Cittadella)	397
Verona zona Borgo Roma	67
Verona zona Borgo Venezia	17
San Pietro in Cariano - San Floriano (VR)	5
Rovereto/Trento	3
Vicenza	11

Nella compilazione della domanda d'accesso alla collaborazione studentesca a tempo parziale lo studente dovrà esprimere **una sola preferenza di SEDE**.

Le domande dovranno essere inoltrate all'**Università degli studi di Verona** secondo le modalità descritte nell'**Allegato 1** del presente Avviso di selezione.

ART. 1 DESTINATARI E REQUISITI

- 1.1 Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle collaborazioni studentesche a tempo parziale gli studenti iscritti, entro il termine non differibile del 15/10/2020, all'Università degli Studi di Verona per l'a.a. 2020/2021 (fa fede la data di valuta del pagamento delle tasse universitarie, pena l'esclusione) - salvo termini di pagamento differenti stabiliti dai bandi per corsi ad accesso programmato/con verifica - a:
- corsi di laurea a tempo pieno, a partire dal secondo anno di corso fino al primo anno fuori corso;
 - corsi di laurea magistrale a ciclo unico a tempo pieno dal secondo anno di corso fino al primo anno fuori corso;
 - corsi di laurea magistrale a tempo pieno fino al primo anno fuori corso.

È altresì richiesta la conoscenza della lingua italiana parlata fluentemente.

► Gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo devono essere in possesso, alla data del **10/08/2020**, dei seguenti **requisiti di merito** (nel computo dei requisiti di merito non rientrano i CFU per attività/esami in sovrannumero e gli esami per i quali è prevista integrazione; per questi ultimi la data di superamento è quella dell'integrazione):

Isritti a corsi di laurea a tempo pieno:

ANNO	CREDITI (CFU)
2°	24
3°	72
1° anno fuori corso	150

Isritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico a tempo pieno:

ANNO	CREDITI (CFU)
2°	24
3°	72
4°	120
5°	175 (Giurisprudenza, Scienze della formazione primaria)
6°	230 (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria)
1° anno fuori corso	40 in più rispetto ai crediti richiesti per l'ultimo anno di corso

NB: Si ricorda che per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria vengono computati nel merito anche i **crediti elettivi, fino ad un massimo di 15 CFU.**

Isritti a corsi di laurea magistrale a tempo pieno:

ANNO	CREDITI (CFU)
1°	
2°	24
1° anno fuori corso	90

► Gli studenti iscritti al primo anno corso di laurea magistrale a tempo pieno, vengono valutati con il **voto di laurea** se:

- il **titolo** (laurea triennale nuovo o vecchio ordinamento o titolo equipollente) è **conseguito presso l'Università degli Studi di Verona;**
- il **titolo** (laurea triennale nuovo o vecchio ordinamento o titolo equipollente) è **conseguito presso ALTRO ATENEIO entro il termine perentorio del 10/08/2020.**

► Gli studenti iscritti sotto condizione al primo anno di corso di laurea magistrale a tempo pieno, ai fini dell'inserimento in graduatoria vengono valutati con i seguenti criteri alternativi:

- se iscritti nell'a.a. 2019/2020 al terzo anno del corso di laurea, saranno valutati in base ai **crediti conseguiti entro il termine del 10/08/2020**, prendendo come riferimento i crediti stabiliti per il primo anno fuori corso, in quanto assimilati agli iscritti al primo anno fuori corso per l'a.a. 2020/2021;
- se iscritti nell'a.a. 2019/2020 al primo anno fuori corso del corso di laurea - o se iscritti

presso altro Ateneo nell'a.a. 2019/2020 - **risulteranno esclusi**, in quanto assimilati agli iscritti al secondo anno fuori corso per l'a.a. 2020/2021.

Ulteriori casistiche:

► Per gli studenti **in corso di trasferimento da altro Ateneo** non è possibile presentare la domanda di collaborazione, vista l'impossibilità cronologica di valutare la rispondenza all'Avviso di selezione con riferimento a tutti i requisiti della nuova carriera.

► Per gli studenti **in passaggio tra corsi del nuovo ordinamento** o che si iscrivono a seguito di **riconoscimento di una carriera progressa**, la posizione in graduatoria definitiva sarà determinata sulla base dell'assegnazione all'anno di corso e del libretto elettronico del nuovo corso di studi risultante alla data il 10/12/2020.

► È consentita la partecipazione anche agli studenti già in possesso di un titolo di studi di pari livello.

1.2 Non possono partecipare alla selezione:

- a) gli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- b) gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa nella collaborazione prestata l'anno precedente;
- c) gli studenti il cui contratto sia stato risolto per gravi motivi, per inadempienza dell'assegnatario o per mancato superamento del periodo di prova della collaborazione prestata l'anno precedente;
- d) gli studenti iscritti ad un corso di studio in regime di tempo parziale;
- e) gli studenti iscritti presso altro Ateneo nell'a.a. 2019/2020 che abbiano conseguito il titolo dopo il 10/08/2020;
- f) gli studenti iscritti presso altro Ateneo nell'a.a. 2019/2020 che si iscrivano sotto condizione al primo anno di corso di laurea magistrale;
- g) gli studenti che non parlano fluentemente l'italiano.

1.3 Lo svolgimento dell'incarico di collaborazione, ai sensi del presente Avviso, è incompatibile con la contemporanea titolarità di un contratto di lavoro di qualsiasi natura con l'Università degli Studi di Verona.

ART. 2 ATTIVITÀ E STRUTTURE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ COLLABORAZIONE

2.1 Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione degli studenti sono le seguenti:

- a) supporto al funzionamento del sistema bibliotecario d'ateneo;
- b) assistenza nei laboratori didattici, linguistici, nelle aule informatiche e multimediali;
- c) assistenza nel funzionamento dei servizi delle segreterie degli studenti ed il settore borse di studio ed esonero tasse;
- d) collaborazione nei progetti di orientamento, tutoraggio e attività dirette alla promozione del diritto allo studio;
- e) collaborazione nel servizio di accogliimento e assistenza degli studenti, docenti, delegati nell'ambito dei programmi di scambio nazionale ed internazionale;
- f) assistenza a studenti disabili.

2.2 Le Strutture previste per lo svolgimento dell'attività di collaborazione sono le seguenti:

a) Strutture presso SEDI di Verona zona Centro (Veronetta e Cittadella)

- Area Pianificazione e Controllo Direzionale
- Area Ricerca
- Centro di Documentazione Europea - C.D.E.
- Centro Linguistico di Ateneo
- Commissione Sostenibilità di Ateneo
- Dipartimento di Scienze Economiche
- Dipartimento di Scienze Giuridiche
- Direzione Affari Istituzionali e Legali
- Direzione Amministrazione e Finanza
- Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
- Direzione Risorse Umane
- Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie
- Sistema Bibliotecario d'Ateneo
- Unità Operativa Eventi e Grafica
- Videoteca "Pietro Roveda" (Presidio specialistico settore audiovisivi per la didattica e la ricerca)

b) Strutture presso SEDI di Verona zona Borgo Roma

- Area Ricerca
- Area Servizio di Prevenzione e Protezione
- Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica
- Dipartimento di Informatica
- Dipartimento di Medicina
- Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
- Sistema Bibliotecario d'Ateneo

c) Strutture presso SEDI di Verona zona Borgo Venezia

- Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
- Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie
- Sistema Bibliotecario d'Ateneo

d) Strutture presso SEDI di San Pietro in Cariano - San Floriano (VR):

- Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
- Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie

e) Strutture presso SEDI di Rovereto/Trento

- Biblioteche sedi esterne: Polo unico di Trento/Rovereto

f) Strutture presso SEDI di Vicenza

- Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
- Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie
- Polo Scientifico Didattico "Studi sull'Impresa" di Vicenza

2.3 L'assegnazione alle Strutture sopra elencate avviene secondo il fabbisogno delle stesse e nel rispetto della preferenza di SEDE espressa dallo studente nella domanda di partecipazione all'avviso di selezione (salvo quanto previsto dall'art. 5.5).

ART. 3 DURATA E LUOGO DELLA COLLABORAZIONE

3.1 La collaborazione studentesca a tempo parziale per l'Università degli Studi di Verona ha un **limite massimo di 150 ore di durata per anno solare (01/01/2021 – 31/12/2021)**,

con possibilità di terminare la collaborazione entro i primi tre mesi dell'anno successivo (entro il 31/03/2022 esclusivamente per le collaborazioni già iniziate nell'anno di riferimento (iniziate entro il 31/12/2021).

- 3.2 **La collaborazione cessa al momento del conseguimento della laurea**, fatta salva la possibilità, per gli studenti iscritti sotto condizione al primo anno di corso di laurea magistrale, di proseguire senza interruzioni la collaborazione già iniziata.
- 3.3 La collaborazione studentesca a tempo parziale dovrà essere svolta all'interno delle Strutture dell'Università o laddove lo studente venga inviato, per le specifiche esigenze di servizio della Struttura che fruisce della collaborazione.

ART. 4 COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE

- 4.1 Il compenso orario della collaborazione studentesca a tempo parziale è stabilito in **€ 8,00**, ed è **esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche entro il limite di 3.500 euro annui** ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 68/2012.
Tale compenso sarà corrisposto in un'unica soluzione al termine della collaborazione, previa compilazione del "Questionario sulla valutazione delle collaborazioni studentesche a tempo parziale" che lo studente riceverà nella propria casella di posta istituzionale.
- 4.2 Il compenso verrà accreditato agli studenti che avranno inserito il codice **IBAN** nella pagina personale di Esse3 (<https://univr.esse3.cineca.it/Start.do>, selezionare "home - anagrafica", "dati rimborso", cliccare "modifica dati rimborso" e inserire i dati richiesti). **Il pagamento sarà effettuato esclusivamente su IBAN di conti correnti intestati/cointestati allo studente.**
La mancata indicazione dell'IBAN comporta la sospensione del pagamento sino all'avvenuto adempimento da parte dello studente.
- 4.3 Lo **svolgimento parziale** dell'attività prevista dà luogo al compenso delle ore svolte, come attestate dall'apposito foglio presenze.

ART. 5 GRADUATORIE

- 5.1 Sulla base delle domande validamente pervenute e dalla preferenza di SEDE espressa, verrà redatta una **graduatoria secondo criteri di merito, in ordine decrescente, per ciascuna delle SEDI previste dall'Avviso di selezione.**
La valutazione (indipendentemente dal voto di laurea o dalla somma dei CFU acquisiti) viene successivamente riparametrata tra 0 (merito minimo) e 1 (merito massimo). **In tal modo tutti gli studenti sono tra loro confrontabili.** La posizione in graduatoria viene calcolata mediante un **coefficiente assoluto di merito**:

- per gli studenti iscritti **al primo anno dei corsi di laurea magistrale**, la formula è la seguente:

$$\frac{\text{voto di laurea dello studente} - \text{voto medio di laurea}}{110 - \text{voto medio di laurea}}$$

laddove, per voto medio di laurea si intende il voto medio di laurea del corso di laurea di provenienza dello studente. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di studi non presente nell'Ateneo di Verona, verrà considerato il voto medio di laurea del corso di studi di iscrizione dello stesso. La tabella contenente i dati aggiornati relativi ai voti

medi di laurea suddivisi per Dipartimento è pubblicata sul sito web di Ateneo all'indirizzo <http://www.univr.it/collaborazionistudentesche>.

- per tutti gli altri **studenti iscritti**, la formula è la seguente:

numero crediti studente – soglia minima
soglia massima – soglia minima

per i **CORSI DI LAUREA**:

anno di corso	soglia minima	soglia massima
2°	24	60
3°	72	120
1° anno fuori corso	150	180

per i **CORSI DI LAUREA MAGISTRALE**:

anno di corso	soglia minima	soglia massima
2°	24	60
1° anno fuori corso	90	120

per i **CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO** in **Giurisprudenza** e in **Scienze della formazione primaria**:

anno di corso	soglia minima	soglia massima
2° anno	24	60
3° anno	72	120
4° anno	120	180
5° anno	175	240
1° anno fuori corso	215	300

per i **CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO** in **Medicina e Chirurgia** e in **Odontoiatria e Protesi Dentaria**:

anno di corso	soglia minima	soglia massima
2° anno	24	60
3° anno	72	120
4° anno	120	180
5° anno	175	240
6° anno	230	300
1° anno fuori corso	270	360

- 5.2 Nella stesura della **graduatoria di merito**, ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.P.C.M. 09 aprile 2001, **sarà data priorità agli studenti idonei ma non beneficiari delle borse per il diritto allo studio nell'a.a. 2019/2020.**
- 5.3 In caso di **parità di merito**, prevalgono le **condizioni di reddito più disagiate** così come risultante dall'attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario presentata in

base al Regolamento contribuzione studentesca per l'A.A. 2020/2021, emanato con apposito Decreto Rettorale. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE per l'Università non comporterà l'esclusione dalla graduatoria ma la preferenza, in ordine alla stessa, allo studente che l'abbia presentata rispetto a chi non l'abbia presentata.

- 5.4 In caso di parità di condizioni economiche prevale **la più giovane età** (L. 127/97, art. 3, comma 7 e successive modificazioni ed integrazioni).
- 5.5 **Gli studenti vincitori (e idonei) saranno chiamati a svolgere la collaborazione in base alla loro posizione nella graduatoria definitiva, presso la Sede prescelta nella domanda di partecipazione e presso la Struttura individuata a discrezione dell'Ateneo.**

Nel caso in cui in una graduatoria non risultassero studenti vincitori o idonei si attingerà dalla graduatoria di merito delle altre SEDI.

- 5.6 La **graduatoria provvisoria** sarà **pubblicata entro il giorno 11/11/2020** sul sito web di Ateneo <http://www.univr.it/collaborazionistudentesche>.
- 5.7 **Eventuale segnalazione avverso la graduatoria provvisoria** deve essere formulata **in forma scritta**, mediante l'apposito "modulo di rilievo", reperibile sul sito web di Ateneo <http://www.univr.it/collaborazionistudentesche>, **improrogabilmente entro il giorno 18/11/2020 ore 13:00:**

- inviando una e-mail all'indirizzo benefici@ateneo.univr.it dalla casella di posta elettronica istituzionale (.....@studenti.univr.it);
- oppure, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità.

Ogni segnalazione trasmessa con altre modalità o fuori termine non sarà presa in considerazione.

- 5.8 La **graduatoria definitiva** sarà **pubblicata** sul sito web di Ateneo <http://www.univr.it/collaborazionistudentesche> **entro il giorno 21/12/2020.**
- 5.9 La graduatoria ha la durata di un anno solare: l'inizio della collaborazione prevista dal presente avviso dovrà avvenire entro il 31/12/2021, **pena la perdita del diritto a svolgere la collaborazione per l'anno accademico di afferenza del presente Avviso di selezione.**

ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

- 6.1 La **graduatoria definitiva** per ciascuna SEDE rende noto:
- i nominativi degli **studenti** risultati **vincitori con indicazione della Struttura di assegnazione;**
 - i nominativi degli **studenti** risultati **idonei** (con possibilità di convocazione ai sensi dell'art. 6.3);
 - i nominativi degli **studenti** risultati **esclusi.**
- 6.2 La convocazione degli studenti **vincitori** per lo svolgimento della collaborazione avverrà esclusivamente a mezzo e-mail da parte della Struttura interessata con indicazione del giorno di avvio dell'attività.
- 6.3 Gli studenti risultati **idonei** ma non vincitori restano a disposizione per coprire eventuali posti vacanti durante l'anno, in seguito a rinuncia o decadenza degli studenti vincitori, per sopperire ad esigenze imprevedute (ovvero per l'attivazione di collaborazioni ad attività a tempo parziale presso l'ESU di Verona con modalità e fondi stabiliti dal relativo regolamento). La convocazione degli studenti **idonei** avviene esclusivamente a mezzo e-mail da parte della Struttura interessata con indicazione del giorno di avvio dell'attività.

- 6.4 Lo studente convocato è tenuto a dare riscontro per l'accettazione dell'incarico **entro 3 giorni (inclusi i festivi) dalla ricezione della e-mail**; la mancata accettazione entro il termine comporta la decadenza dello studente dalla graduatoria prevista dal presente Avviso di selezione.
- 6.5 Gli studenti convocati per lo svolgimento della collaborazione potranno essere chiamati a partecipare a seminari di preparazione specifica relativa alle attività da svolgere.
- 6.6 Lo svolgimento della collaborazione può essere svolto in presenza o in forma agile da remoto e sarà concordato con la Struttura di assegnazione tenuto conto delle necessità preminenti della stessa e degli impegni didattici dello studente. Ogni modifica rispetto a quanto concordato, salvo i casi di infermità grave e documentata, dovrà essere concordata previo avviso da parte dello studente.
- 6.7 Nello svolgimento della collaborazione è previsto un **periodo iniziale di prova** della durata di 25 ore volto all'accertamento della idoneità e della diligenza necessaria per l'espletamento della collaborazione (ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto solo delle ore effettivamente prestate).
Il mancato superamento del periodo di prova da parte dello studente deve essere comunicato, in forma scritta, dalla Struttura,
- allo studente con indicazione della mancata diligenza nello svolgimento dell'attività;
 - contestualmente al Magnifico Rettore, per la conseguente risoluzione del contratto di collaborazione per l'anno accademico di riferimento.
- 6.8 Lo studente è tenuto a svolgere **con diligenza** la collaborazione nei limiti di quanto stabilito dal contratto, secondo le disposizioni impartite dalla Struttura presso la quale è stato assegnato, comprovando le ore effettivamente svolte mediante la compilazione quotidiana dell'apposito **foglio presenze**, pena la risoluzione unilaterale dal contratto. Si ricorda che il **foglio presenze** è un atto pubblico, sono pertanto da evitare omissioni e alterazioni che potrebbero costituire illeciti penali. Sono altresì da evitare abrasioni e/o cancellature.
Il foglio presenze deve essere compilato in tutte le sue parti e **firmato con cadenza almeno settimanale dal Responsabile della Struttura**.
- 6.9 Lo studente che durante il periodo della collaborazione risulti temporaneamente impossibilitato a svolgere l'attività, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Struttura di assegnazione.
- 6.10 **Le comunicazioni tra lo studente e la Struttura ospitante devono avvenire esclusivamente mediante l'account istituzionale di posta elettronica** (.....@studenti.univr.it) assegnato, come previsto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti.
- 6.11 **La collaborazione studentesca a tempo parziale non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, così come previsto dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 68/2012.**
- 6.12 L'attività, svolta secondo le modalità stabilite dalla Struttura, non comporta l'integrazione degli studenti nella Struttura amministrativa dell'Università di Verona.
- 6.13 L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
- 6.14 In ottemperanza alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza, lo studente che svolge la collaborazione è tenuto alla frequenza del corso on-line predisposto dall'Università degli Studi di Verona, e al superamento del test, riguardante la *Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro*.

ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE, DI DECADENZA E CESSAZIONE

DALLA COLLABORAZIONE

7.1 Sono **esclusi** dalla selezione:

- gli studenti che **non risultino regolarmente iscritti** all'Università degli Studi di Verona entro il 15/10/2020 (vedi art. 1);
- gli studenti iscritti sotto condizione al primo anno di laurea magistrale **che hanno frequentato il primo anno fuori corso** del corso di laurea triennale nell'a.a. 2019/2020;
- gli studenti iscritti presso altro Ateneo nell'a.a. 2019/2020 **che non abbiano conseguito il titolo di laurea (triennale) entro il termine perentorio del 10/08/2020.**

7.2 **Decadono** dalla graduatoria prevista dal presente Avviso di selezione dove risultano presenti, con immediata sostituzione, gli studenti che:

- pur avendo iniziato l'attività, sospendano la collaborazione per un periodo di 3 giorni senza averlo comunicato e concordato con la Struttura;
- pur avendo firmato il contratto non abbiano preso servizio **entro 3 giorni (inclusi i festivi)** dalla data stabilita dalla Struttura, per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali;
- convocati dalla Struttura **non abbiano dato riscontro scritto per l'accettazione dell'incarico entro 3 giorni (inclusi i festivi)** dalla ricezione della e-mail di convocazione, né abbia comunicato l'impossibilità a presentarsi per grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali.

Gli studenti decaduti saranno avvisati dell'avvenuta decadenza con comunicazione nella casella di posta elettronica istituzionale.

7.3 **Cessano** dalla collaborazione e decadono dalla graduatoria prevista dall'Avviso di selezione dove risultano presenti, con immediata sostituzione, gli studenti che:

- conseguono il titolo di laurea senza la contestuale iscrizione condizionata al primo anno di corso di laurea magistrale (con l'iscrizione condizionata al primo anno del corso di laurea magistrale la collaborazione prosegue senza interruzione);
- rinunciano alla collaborazione per impedimento sopravvenuto;
- successivamente all'inizio della collaborazione risultino inidonei, per cause soggettive e/o oggettive, a proseguire la collaborazione in linea con le necessità della Struttura di assegnazione.

7.4 L'Università, in qualsiasi momento, può disporre **accertamenti d'ufficio** sulla veridicità delle dichiarazioni degli studenti inseriti nella graduatoria definitiva. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici acquisiti. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012: "Chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato".

ART. 8 CONTROLLI, COMUNICAZIONI E SANZIONI

Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà

di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Ateneo ha l'obbligo di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti con controlli a campione, che interessano annualmente un numero di dichiarazioni sostitutive non inferiore al cinque per cento (5%) e non superiore al quindici per cento (15%) delle dichiarazioni rese.

I controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Tali controlli sono effettuati per gli studenti che presentino, per il corrente anno accademico, l'attestazione ISEE per il Diritto allo Studio Universitario.

Nell'espletamento di tali controlli, secondo quanto previsto dal vigente *Regolamento per l'attuazione dei controlli sulle domande per l'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario*, l'Ateneo potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Inoltre l'Ateneo, grazie alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il comando provinciale della **Guardia di Finanza di Verona**, trasmette le autocertificazioni delle **posizioni fiscali rilasciate dagli studenti** per gli approfondimenti ispettivi di competenza.

A seguito delle opportune verifiche amministrative e fiscali, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni prestate, saranno applicate le normative sanzionatorie ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 316-ter del Codice Penale e del D.Lgs. n. 68/2012 che recita: “Chiunque [omissis] presenti dichiarazioni non veritiere [omissis] è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato”.

Ogni **comunicazione** inerente le collaborazioni a tempo parziale (attività di controllo, convocazione, ecc.) viene trasmessa dall'Università esclusivamente a mezzo e-mail alla casella di posta istituzionale dello studente; gli studenti hanno il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica con cadenza giornaliera.

ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un' informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: www.univr.it/it/privacy.

ART. 10 A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Per informazioni inerenti il presente Avviso di selezione, rivolgersi a: U.O. Diritto allo Studio – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Via Vipacco 7 – 37129 Verona. Tel. 045 8028711. Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 10:00 – 13:00. CHIUSO IL GIOVEDÌ.

Normativa di riferimento:

– art. 11 D. Lgs. n. 68/2012 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010,

- n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
- art. 1 del D.P.C.M. 09/04/2001 riguardante l'“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
 - Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti dell'Università di Verona, modificato con D.R. 2652-2008, prot. n. 25158 del 18/06/2008;
 - Regolamento di Ateneo per gli Studenti - Emanato con D.R. rep. 6671 del 09/08/2018 prot. n. 261461.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

Per poter concorrere alla collaborazione studentesca a tempo parziale lo studente dovrà presentare apposita richiesta tramite la compilazione della Domanda Unica Benefici (DUB). Con la Domanda Unica Benefici lo studente può richiedere via web i seguenti benefici per il Diritto allo Studio:

- riduzione dei contributi studenteschi
- borsa per il diritto allo studio
- collaborazione studentesca a tempo parziale

Ciò comporta che in una sola domanda vanno indicati tutti i benefici che si vogliono richiedere. È necessario fare attenzione ai termini in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa: essendo la DUB un documento unico, si dovranno rispettare i termini della scadenza più vicina.

Ad esempio:

collaborazione studentesca a tempo parziale (scadenza 30/09/2020 ore 13:00) + riduzione dei contributi studenteschi (scadenza 16/11/2020 ore 13:00): presentazione entro il 30/09/2020 ore 13:00.

Per poter richiedere il beneficio della collaborazione studentesca a tempo parziale lo studente dovrà effettuare, entro il termine non differibile del 30/09/2020 ore 13:00, (se richiede la sola collaborazione studentesca), le seguenti operazioni:

- presentare **esclusivamente in forma on-line** la “**Domanda Unica Benefici (DUB)**”: accedere all’indirizzo <https://univr.esse3.cineca.it/Start.do>, effettuare il log-in con le proprie credenziali (le credenziali GIA dell’Ateneo se si è già immatricolati o le credenziali provvisorie ottenute in fase di prima registrazione ai servizi on-line dell’Ateneo se non si è ancora immatricolati), selezionare Menù > Area riservata > Segreteria > Domanda Unica Benefici;
- Al termine della compilazione la domanda, dovrà essere confermata in modo DEFINITIVO, pena la non validità della stessa. Il sistema informatico rilascerà la domanda unica benefici (in formato non provvisorio), trasmessa anche via mail all’indirizzo dello studente (.....@studenti.univr.it o alla casella di posta personale); la domanda unica benefici (in formato non provvisorio) presente anche nella propria area personale di ESSE3, costituisce unica prova di avvenuta presentazione della domanda, pertanto si raccomanda l’interessato di accertarne la presenza.

Lo studente iscritto ad un corso di studio interateneo presenta la domanda di benefici presso l’Ateneo sede amministrativa del corso di studio cui è iscritto.

AVVERTENZE

Eventuali:

- **richieste di modifica dei dati inseriti;**
- **segnalazioni per problemi tecnici imputabili all’Ateneo** (disservizi del sistema) **che impediscano nelle 72 ore antecedenti la scadenza** l’inserimento via web della domanda devono essere trasmesse dagli interessati utilizzando l’apposito “**modulo richieste modifica / modulo segnalazione problemi tecnici**” secondo una delle seguenti modalità:
 - inviando una e-mail all’indirizzo benefici@ateneo.univr.it dalla casella di posta elettronica istituzionale (.....@studenti.univr.it);
 - o, solo se non ancora in possesso di una casella di posta elettronica istituzionale, da altro indirizzo di posta elettronica allegando anche copia fronte/retro di un documento di identità.

ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 30/09/2020 (stesso termine di presentazione della DUB) o entro la scadenza più vicina in caso di richiesta di benefici con data di scadenza diversa.

Le richieste trasmesse con modalità differenti e/o superato il suddetto termine non saranno prese in considerazione.